



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 18/1408 del 30 APRILE 2025

Oggetto: L.R. 5 .7.1979, n. 59. – Art. 4, Disposizioni sulla pesca del corallo rosso per l'anno 2025 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004 n. 153 e ss.mm.ii. "Attuazione della Legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2004, n. 145;
- VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2012, n. 26) e in particolare l'articolo 10 lettere h) i);
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluscoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTO il Decreto della Presidente del 9 aprile 2024, n. avente ad oggetto “Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale” e, in particolare, le disposizioni dell'articolo 1 in base al quale il signor Gian Franco Satta, nato a Nulvi (SS) il 10 dicembre 1972 è stato nominato componente della Giunta regionale in qualità di Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale;

VISTE le Leggi Regionali 5 luglio 1979, n. 59 e 30 maggio 1989, n. 23, riguardanti la regolamentazione della pesca del corallo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 5 luglio 1979 n. 59 l'Assessore competente, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione, adotta annualmente un decreto che stabilisce la durata del periodo di pesca, la quantità massima prelevabile giornalmente, le zone di pesca e le modalità e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.18/34 del 18 maggio 2023 concernente “Interventi nel settore della pesca. Disposizioni per l'utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio regionale nel triennio 2023-2025. UPB S06.05.002, capitolo SC06. 1366 e, in particolare, lo stanziamento di euro 100.000 per il 2024 ed euro 90.000 per il 2025, a favore del Dipartimento di scienze della vita e dell'ambiente dell'Università degli studi di Cagliari, per attività di monitoraggio delle colonie di corallo rosso (*Corallium rubrum*), così come previsto ai sensi della legge regionale n. 59/1979 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/25 del 23 aprile 2025, concernente la “Regolamentazione della pesca del corallo rosso per l'anno 2025. Direttive. Legge regionale 5 luglio 1979, n. 59”, che qui si intende integralmente richiamata;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

- VISTA** la Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998 relativa all'adesione della Comunità Europea alla Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo (CGPM);
- VISTA** la Raccomandazione della Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo GFCM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
- CONSIDERATO** in particolare, che le raccomandazioni della Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo prevedono il divieto di utilizzo di attrezzi trainati e di R.O.V. (*Remotely Operated under water Vehicles*) per lo sfruttamento del corallo rosso (se non nell'ambito di campagne sperimentali scientifiche), consentendone il prelievo solo in immersione e con l'utilizzo della piccozza e contengono la prescrizione secondo cui lo sfruttamento del corallo possa essere autorizzato esclusivamente a profondità non inferiori a 50 metri (Raccomandazione GFCM/35/2011/2);
- VISTA** la Raccomandazione della Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo GFCM/36/2012/1 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo che prevede tra l'altro, in attesa dello sviluppo di un piano adattativo regionale di gestione per il Mediterraneo, la necessità di istituire un limitato numero di porti designati e di trovare dei minimi standard comuni per la raccolta, quali la profondità minima di raccolta e la taglia minima di prelievo;
- VISTA** la Raccomandazione della Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo GFCM/41/2017/5 sull'adozione di un Piano regionale adattativo di gestione del corallo rosso nel Mar Mediterraneo che, sulla base di un approccio precauzionale, è finalizzato a contrastare e prevenire il sovra sfruttamento della risorsa attraverso l'adozione di misure di gestione che consentano di riportare i tassi di sfruttamento e la capacità di pesca a livelli sostenibili;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

- VISTA** la Raccomandazione della Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo CGPM/41/2017/8 relativa a un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza al di fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), cui gli Stati membri possono decidere di partecipare;
- VISTA** la Raccomandazione della Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo CGPM/43/2019/4 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso (*Corallium rubrum*) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM), che ha introdotto un numero massimo di autorizzazioni di pesca e limiti di raccolta del corallo rosso;
- VISTA** la Raccomandazione della Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo GFCM/47/2024/4 sul mantenimento del livello di sforzo di prelievo e l'implementazione delle misure di conservazione relativamente alla profondità minima di prelievo, all'interruzione del prelievo per alcuni giorni nel periodo riproduttivo (tra maggio e settembre) e l'aumento a 10 mm del diametro basale minimo consentito;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e in particolare gli articoli 17 (notifica preventiva), 43 (porti designati) e 58 (tracciabilità);
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

- VISTO** il Regolamento (UE) 2015/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) che inserisce disposizioni sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) che stabilisce tra l'altro fermi precauzionali, limiti di cattura, il blocco del numero di autorizzazioni fino a quando dai pareri scientifici non risulti che lo stato delle popolazioni di corallo rosso sia soddisfacente e impone un monitoraggio scientifico adeguato delle attività di pesca e delle catture;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio del 28 gennaio 2021 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e, in particolare, l'art. 6 e l'allegato 1 riportanti il numero massimo di autorizzazioni di pesca e il livello massimo di prelievo del corallo rosso nel Mar Mediterraneo (per l'Italia rispettivamente 40 autorizzazioni e 1.378 tonnellate);
- VISTO** il Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e in particolare l'art. 5 e l'allegato 1 che conferma per l'Italia numero massimo di autorizzazioni (pari a 40) e il quantitativo massimo di raccolta (1,378 tonnellate);
- VISTO** il Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio del 10 gennaio 2024 che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e in particolare l'art. 5 e l'allegato 1 che conferma per l'Italia numero massimo di autorizzazioni (pari a 40) e il quantitativo massimo di raccolta (1,378 tonnellate);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

- VISTO** il Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio del 30 gennaio 2025 che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e in particolare l'art. 5 e l'allegato II che conferma per l'Italia numero massimo di autorizzazioni (pari a 40) e il quantitativo massimo di raccolta (1,378 tonnellate);
- VALUTATI** i risultati delle indagini commissionate dalla Regione Sardegna sullo stato della risorsa del corallo rosso nelle acque della Sardegna svolte dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli studi di Cagliari e le relative indicazioni gestionali contenute nella relazione finale trasmessa nel novembre 2015 (nota prot. n. 19136 del 16.11.2015);
- VALUTATI** i risultati dell'applicazione dei modelli di *stock assessment* -effettuati dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli studi di Cagliari (come da ultimo comunicati, prot. n. 11169 del 2.05.2024) e, in particolare, quelli effettuati nell'ambito del progetto di ricerca finanziato da FAO CGPM "*GFCM research programme 2020-2023*" - volti alla valutazione dello stato della risorsa, in base ai quali il corallo rosso in Sardegna (costa nord-occidentale e settentrionale) risulta in una situazione di sovra sfruttamento ben al di sotto del valore soglia, suggerendo l'adozione di azioni volte a ridurre la mortalità da pesca e/o implementare un piano di recupero;
- CONSIDERATO** che dal sopracitato studio è emerso in maniera molto evidente che lo sforzo di pesca sta progressivamente intaccando classi di taglia (età) della risorsa sempre più piccole, riducendo il potenziale riproduttivo delle popolazioni e che pertanto la risorsa non sarebbe più in grado di mantenersi in una condizione ottimale;
- CONSIDERATO** che il gruppo di lavoro sul corallo rosso del CGPM ha evidenziato l'importanza fondamentale di raccogliere dati scientifici sulla risorsa attraverso osservatori a bordo delle unità di appoggio, per comprendere la reale struttura di taglia dei banchi di corallo rosso prelevati e ha raccomandato di continuare i programmi di ricerca con



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

osservatori a bordo su base regolare nei paesi che continuano a sfruttare il corallo rosso;

VALUTATI i dati sullo sforzo di prelievo esercitato negli ultimi anni in Sardegna, raccolti e rielaborati dal Servizio Pesca e acquacoltura, che evidenziano una graduale riduzione a partire dal 2009 del numero di operatori attivi (passati da 24 a 10 unità) e un trend dei quantitativi totali di corallo raccolto oscillante in funzione dello sforzo di pesca esercitato anche in considerazione del prolungamento della stagione di prelievo - portata a 5 mesi a partire dal 2023, rispetto ai 4 mesi previsti dal 2018 al 2022 e ai 3 mesi e mezzo degli anni immediatamente precedenti (2015-2017) - con una prevalenza del prelievo, nell'ultimi tre anni, nella zona di Alghero seguita da quella prospiciente Santa Teresa e Bosa;

RITENUTO pertanto - conformemente a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/25 del 23 aprile 2025 e alla luce dei risultati delle ricerche scientifiche e delle conseguenti indicazioni gestionali fornite a livello regionale, nonché in armonia a quanto previsto dalle raccomandazioni della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo e dalla regolamentazione comunitaria in materia, - di dover stabilire delle misure gestionali che tengano sotto stretto controllo lo sforzo di pesca, prevedendo il ripristino del limite batimetrico precedentemente vigente in Regione Sardegna pari a 80 m, al fine di tutelare le colonie site a minore profondità;

VISTO il Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 13 gennaio 1979 e ss.mm.ii. "Istituzione della categoria sommozzatori in servizio locale". Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 1979, n. 47;

VISTO il Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii. "Disciplina della pesca subacquea professionale". Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 dicembre 1986, n. 280;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 e ss.mm.ii. concernente la "Disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna";
- VISTO** il Decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 26287 del 21 dicembre 2018 recante "Disposizioni nazionali sulla raccolta del corallo rosso (*Corallium rubrum*)";
- CONSIDERATO** che la normativa vigente attualmente non prevede il riconoscimento di uno specifico titolo abilitativo che qualifichi gli operatori a svolgere l'attività di prelievo del corallo;
- VISTA** la nota della Direzione Generale della Sanità – Servizio Prevenzione, prot. uscita n. 18498 del 18.07.2014, avente ad oggetto "Risultanze dei lavori in materia di sicurezza nella pesca del corallo", concernente gli approfondimenti, in merito, del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.12.2007 e al Decreto legislativo del 9.4.2008 n. 81, art. 7;
- VISTO** in particolare il documento redatto dal Gruppo regionale di Lavoro per l'aggiornamento e l'attuazione del Piano di comparto e di rischio relativo ai comparti portuale, marittimo e della pesca, di cui alla D.G.R. 60/25 del 5.11.2008, prot. entrata Direzione Generale della Sanità n. 16531 del 27.06.2014;
- VISTO** il parere (prot. entrata n. 5337 del 9.07.2014) della Direzione generale dell'Area Legale della Presidenza relativo all'applicazione della legge regionale 5 luglio 1979, n. 59 e ss.mm.ii. recante "Regolamentazione della pesca del corallo";
- VISTO** il Decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485". (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185, S.O.);

VISTO il Decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 298 "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca".(Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1999, n.201);

VISTO il Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.);

CONSIDERATA la ripartizione delle competenze istituzionali per la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza;

RITENUTO di dover prevedere dei requisiti di accesso all'attività di prelievo del corallo rosso più restrittivi rispetto all'attività di pesca professionale subacquea, in considerazione delle peculiari abilità tecniche e conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di prelievo di tale preziosa risorsa;

CONSIDERATA in particolare la complessità della pesca del corallo rosso che necessita di una consolidata esperienza degli operatori non solo per quanto attiene le speciali tecniche di immersione subacquea, a garanzia della tutela degli stessi operatori, ma anche per quanto riguarda la tecnica di prelievo della risorsa in relazione alle esigenze di protezione dello stesso corallo e dell'ambiente circostante;

VALUTATA pertanto l'esigenza di individuare tra i requisiti di accesso all'attività di prelievo la comprovata esperienza acquisita a livello nazionale o estera nell'esercizio della pesca del corallo rosso - onde garantire al contempo un adeguato svolgimento dell'attività e la salvaguardia della risorsa - da valutare unitamente agli ulteriori requisiti professionali e fisici;

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/25 del 23 aprile 2025 prevede un contingentamento delle autorizzazioni rilasciabili per la stagione di prelievo 2025 che



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

non potranno essere superiori a 12 e che pertanto si rende necessario prevedere dei criteri di selezione delle domande ammissibili;

RITENUTO opportuno operare la selezione dei soggetti in possesso dei requisiti di ammissione in base all'anzianità di esercizio effettivo della pesca del corallo rosso, e in subordine, all'anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, al fine di valorizzare la pregressa esperienza e la professionalità acquisita;

CONSIDERATE le disposizioni previste al punto 3 (Criteri di selezione per il rilascio dell'autorizzazione) della sezione relativa a "Modalità e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione regionale alla pesca del corallo" delle Direttive allegate alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/25 del 23 aprile 2025;

PRESO ATTO del parere espresso in sede di Comitato tecnico consultivo regionale della pesca e l'acquacoltura, di cui alla legge regionale n. 14/2021 (così come istituito con decreto presidenziale n. 154, prot. n. 23217, del 21.12.2024), nella seduta del 17 aprile 2025

DECRETA

- ART. 1**
1. (*Regolamentazione dell'attività di pesca*) in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/25 del 23 aprile 2025, nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Sardegna l'esercizio della pesca del corallo rosso per l'anno 2025 è disciplinato dalle seguenti disposizioni.
 2. (*Autorizzazione regionale alla pesca del corallo*) L'attività di pesca può essere esercitata unicamente dai pescatori professionisti che siano titolari dell'autorizzazione regionale (art. 1 della L.R. 5 luglio 1979 n. 59 e ss.mm.ii.).
 3. (*Sistema di pesca*) L'attività di pesca può essere esercitata esclusivamente mediante l'uso della piccozza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea (art. 1 della L.R. 30 maggio 1989, n. 30).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

4. (*Durata del periodo di pesca*) La pesca può essere effettuata dai soggetti autorizzati di cui al comma 2 del presente articolo dal 15 maggio sino al 15 ottobre 2025.
5. (*Quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente e diametro basale minimo*) Il titolare dell'autorizzazione regionale può pescare giornalmente una quantità di corallo rosso non superiore a 2,5 kg, il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia (vedi Allegato F), è pari o superiore a 10 mm, non staccando dal substrato la parte basale della colonia. In caso di prelievo di colonie sotto taglia (cioè di diametro basale inferiore a 10 mm) è consentito un limite massimo di tolleranza del 5% calcolato sul peso del corallo totale prelevato giornalmente (a titolo esemplificativo, nel caso di un prelievo di 2.5 Kg, le colonie sotto taglia possono essere pari al massimo a 0.125 Kg). Gli apici spezzati non costituiscono oggetto di misurazione e non devono essere conteggiati per la registrazione del numero delle colonie sul giornale di pesca.
6. (*Disposizioni in merito alla raccolta*). Ai fini della tutela della risorsa:
- a) durante la raccolta, il pescatore si assicura che la base della colonia di corallo non sia staccata dal substrato;
 - b) immediatamente dopo la raccolta, il corallo deve essere tenuto in acqua anche in superficie per almeno mezz'ora nel retino, di maglia non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l'emissione dei prodotti gametici; tale retino deve essere in dotazione all'unità di appoggio;
 - c) dopo la raccolta, si raccomanda il rilascio immediato, possibilmente nei siti di prelievo, degli apici del corallo spezzati accidentalmente o recisi e non commercializzabili.
7. (*Zone in cui la pesca potrà essere esercitata*) L'esercizio della pesca è consentito a profondità non inferiori a 80 metri. L'attività di pesca del corallo rosso può



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

essere esercitata nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna con esclusione delle zone di cui al comma 8 del presente articolo.

8. (*Zone in cui la pesca è vietata*) E' vietato, al fine di favorire la ricostituzione della risorsa, esercitare la pesca del corallo rosso nelle seguenti zone:

a) zone di mare protette -di cui all'elaborato grafico (Allegato A)- delimitate quali "Area Marina Protetta" (Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, Capo Caccia-Isola Piana, Isola dell'Asinara, Tavolara-Punta Coda Cavallo, Capo Carbonara-Villasimius, Capo Testa-Punta Falcone), parchi (Asinara, Arcipelago della Maddalena e Porto Conte) e quelle di seguito delimitate in tabella:

COSTA	AREE DI MARE INTERDETTE	LATITUDINE	LONGITUDINE	LIMITE VIRTUALE
ORIENTALE	TRA CAPO COMINO E CAPO BELLAVISTA	40° 31' 42"	9° 49' 42"	90° EST
		39° 55' 48"	9° 42' 48"	90° EST
NORD ORIENTALE	TRA CAPO TESTA E CAPO CODA CAVALLO	41° 14' 37"	9° 08' 39"	270° OVEST
		40° 50' 38"	9° 43' 42"	90° EST

b) "zona campione di studio del corallo", in prossimità di Capo Caccia (costa nord-occidentale della Sardegna) delimitata dalle seguenti coordinate:

punto 1: 40° 35' 30" N/8° 06' 05" E

punto 2: 40° 34' 30" N/ 8° 06' 05" E

punto 3: 40° 35' 30" N/8° 07' 45" E

punto 4: 40° 34' 30" N/8° 07' 45" E

c) L'area di mare compresa tra Capo Mannu e Capo Pecora, è aperta al prelievo per l'anno 2025 (come stabilito a partire dal 2005 con Decreto n. 15 del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

18.05.2005) e assoggettata ad una particolare sorveglianza da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in coordinamento con le Autorità statali e locali competenti.

9. (*Numero massimo di autorizzazioni*) Il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno 2025 è di 12.

10. (*Porti designati per lo sbarco*) Le operazioni di sbarco del corallo rosso prelevato nel mare territoriale devono obbligatoriamente essere effettuate nei porti di sbarco designati di cui alla tabella sottostante:

Porti di sbarco designati per la pesca del corallo	
1)	Santa Teresa di Gallura
2)	Castelsardo
3)	Alghero
4)	Bosa
5)	Oristano
6)	Portoscuso
7)	Calasetta
8)	Villasimius
9)	Arbatax

Ai fini del controllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata:

i) i soggetti autorizzati al prelievo del corallo rosso in territorio extra-regionale possono sbarcare il corallo esclusivamente nei porti di sbarco di cui al presente comma;

ii) è vietato a qualsiasi utilizzatore di unità da diporto il prelievo, la detenzione e lo sbarco di corallo rosso proveniente dal mare territoriale ed extraterritoriale lungo le coste del territorio regionale.

iii) le operazioni di trasbordo in mare di corallo rosso sono vietate.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

11. (*Notifica preventiva*) I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti - tra due e quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto – notificano all'autorità marittima competente le seguenti informazioni:

- a) l'ora di arrivo prevista;
- b) il numero d'identificazione esterno e il nome del peschereccio;
- c) il quantitativo stimato in peso vivo e, se possibile, il numero di colonie di corallo rosso detenute a bordo;
- d) le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate.

12. (*Disposizioni in merito ai ROV - Remotely operated vehicles*) È vietato, nel mare territoriale prospiciente il territorio della Sardegna, l'utilizzo e la detenzione a bordo delle unità di appoggio di veicoli sottomarini telecomandati (ROV) per la ricerca e/o lo sfruttamento dei banchi di corallo, in conformità a quanto previsto dal Reg. (UE) 2015/2102 (art 16 quinquies, par. 2); tale divieto è esteso a tutte le unità da pesca professionali ed alle unità destinate alla navigazione da diporto adibite a scopi sportivi, ricreativi o commerciali.

13. (*Prosecuzione programma di monitoraggio scientifico a bordo delle unità*) Viene proseguito il programma di monitoraggio scientifico dell'attività di pesca del corallo rosso (di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.18/34 del 18 maggio 2023) effettuato dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli studi di Cagliari, finalizzato tra l'altro a rilevare i parametri biometrici delle colonie di corallo rosso prelevate dagli operatori autorizzati.

14. Al fine di consentire il monitoraggio delle attività di pesca deve essere garantito l'imbarco a bordo delle unità di appoggio autorizzate degli osservatori scientifici incaricati, per un numero minimo di due giornate al mese concordate tra le parti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

ART. 2

1. (*Autorizzazione regionale alla pesca del corallo*) L'autorizzazione annuale rilasciata al pescatore professionista è concessa, sospesa e revocata sulla base delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979 e ss.mm.ii., in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/6 del 13.04.2023 e dal presente decreto.

2. L'autorizzazione regionale consente esclusivamente la pesca del corallo rosso secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. 5 luglio 1979, n. 59 e ss.mm.ii.

3. L'autorizzazione regionale ha durata annuale.

4. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della pesca del corallo rosso è rilasciata ai soli fini di cui alla legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979 e ss.mm.ii. Pertanto:

a) il rilascio dell'autorizzazione regionale al pescatore, non esime i soggetti a ciò tenuti dal munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza, documento necessario allo svolgimento dell'attività, da rilasciarsi a cura delle altre amministrazioni competenti, ivi compresa la licenza/attestazione provvisoria di pesca ministeriale che abilita l'imbarcazione utilizzata dal titolare dell'autorizzazione ad operare quale unità di appoggio in uno o più compartimenti marittimi della Sardegna e l'autorizzazione all'imbarco di ricercatori su l'unità d'appoggio (art. 8 D.lgs n. 218 del 5.08.2002) rilasciata dalla Capitaneria di porto.

b) il rilascio dell'autorizzazione regionale al pescatore non esime i soggetti interessati dal dover rispettare le prescrizioni previste da altre norme di legge e regolamentari che essi siano tenuti ad osservare per lo svolgimento dell'attività, volte a salvaguardare altri rilevanti interessi pubblici, ivi compresa la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E' quindi fatta salva, tra l'altro:

- l'osservanza delle prescrizioni del D.Lgs 81/2008, il quale si occupa della sicurezza sul lavoro di tutti i settori di attività, ivi comprese le attività svolte in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

ambiente subacqueo e comportanti l'esposizione ad atmosfere iperbariche [In particolare, si rammenta che il D. lgs. 81/2008 è inerente "a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio" (D.L.gs 81/2008 – art.3, comma 1) e reca l'espresso richiamo ai "lavori che espongono ad un rischio di annegamento", ai "lavori subacquei con respiratori" (D.L.gs 81/2008 – allegato XI, voci 5. e, rispettivamente, 7.), alle "atmosfere iperbariche" (D.L.gs 81/2008 – art.180, comma 1)].

- l'osservanza delle altre norme sulla sicurezza pertinenti, quali, a titolo comunque non esaustivo:

i) le norme di buona tecnica e le buone prassi a cui il datore di lavoro debba fare riferimento per il corretto adempimento degli obblighi di cui al D. lgs 81/2008;

ii) il D. lgs 271/99 e il D.lgs 298/99, in quanto norme a carattere sussidiario e speciale, riguardo le mansioni lavorative condotte a bordo delle navi da pesca, comprese le unità di appoggio per la pesca professionale del corallo, e tra loro complementari;

iii) (riguardo agli apparecchi a pressione utilizzati a supporto dell'attività subacquee) le norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto concernenti la fabbricazione e la circolazione di prodotti nel mercato europeo, a garanzia di specifici requisiti di sicurezza d'uso e di consumo, e la normativa vigente in relazione al tipo di apparecchi che preveda collaudi, verifiche periodiche o altre prescrizioni sulle modalità di gestione ed il corretto uso;

iv) i Regolamenti e le Ordinanze adottate dalle Autorità competenti e dall'Autorità marittima, se e in quanto applicabili.

ART. 3

1. *(Modalità e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)* Il rilascio dell'autorizzazione regionale alla pesca del corallo rosso è disciplinato dalle seguenti disposizioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

2. (*Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione*) Possono presentare istanza di autorizzazione i seguenti soggetti:

a) pescatori di corallo già precedentemente autorizzati, ovvero i pescatori professionisti che siano già stati autorizzati dalla Regione Sardegna alla pesca del corallo ai sensi della L.R. n. 59/1979 in più di un'annualità nell'ultimo decennio (ovvero dal 2015 al 2024), e richiedenti pertanto il rinnovo. Al fine dell'ammissibilità della istanza e del conteggio delle annualità di esercizio, il Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e della Riforma Agropastorale accerta, oltre al precedente rilascio dell'autorizzazione da parte della stessa amministrazione regionale, l'effettivo esercizio della pesca del corallo nel mare territoriale sulla base dei dati di prelievo annotati nei giornali di pesca del corallo rosso.

b) pescatori professionali subacquei, ovvero i pescatori professionisti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione rilasciata dall'Amministrazione regionale ai sensi del Decreto Assessoriale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 e successive modifiche e integrazioni o da un'Autorità nazionale ai sensi del D.M. 20 ottobre 1986 "Disciplina della pesca professionale subacquea" e successive modifiche e integrazioni.

I soggetti di cui al punto b) dovranno essere in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:

1) possesso di attestato di qualificazione professionale per l'esercizio della pesca professionale subacquea previsto dal D.M. 20.10.1986, art. 4, punto 2), e dal Decreto Assessoriale N. 2524/DecA/102 del 07/10/2009, art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d), tra quelli di seguito indicati:

a. diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

- b. attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti
- c. attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della Legge n.845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione.
- d. servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommozzatore,

Il requisito di cui al presente punto viene valutato congiuntamente al requisito di idoneità fisica richiesto di cui al comma 3 del presente articolo.

2) esercizio effettivo in almeno un'annualità nell'ultimo decennio (ovvero dal 2015 al 2024), della pesca del corallo rosso:

- in forza di un'autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un'altra Autorità pubblica nazionale (ai sensi del Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAFT n.26287 del 21.12.2018). In tal caso deve essere presentata la documentazione da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività di pesca del corallo rosso in un determinato periodo e zona nel rispetto della normativa vigente e della normativa in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca di cui al Reg. (CE) n. 1224/2009 (come comprovato a titolo esemplificativo da dichiarazione di assunzione in carico, documento di trasporto, nota di vendita) nonché nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dai Regolamenti (UE) n. 2019/982 del 5.06.2019 e n. 2015/2102 del 28.10.2015.
- in forza di una specifica autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un'Autorità estera. In tal caso deve essere presentata la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

documentazione/attestazione (a titolo esemplificativo: autorizzazione o attestazione rilasciata da un'Autorità pubblica o copia del libretto di imbarco) da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività di pesca del corallo rosso in un determinato periodo e zona, e se del caso il rispetto degli obblighi di registrazione previsti dai Regolamenti (UE) n. 2019/982 del 5.06.2019 e n. 2015/2102 del 28.10.2015; i documenti scritti in lingua straniera diversa dall'inglese, dal francese e dallo spagnolo, devono essere accompagnati da traduzione ufficiale. Laddove il requisito di ammissibilità sia stato già riconosciuto con la Determinazione di approvazione della graduatoria 2023 non è necessario allegare la documentazione.

3. (*Idoneità fisica e ulteriori requisiti*) I richiedenti, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, devono inoltre dimostrare, il possesso dei seguenti requisiti:

1) idoneità fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione, secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii. ed al punto 3) dell'articolo 3 del D.M. 13.01.1979; l'idoneità fisica è attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento Marittimo; si precisa che l'idoneità fisica deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza e permanere per l'intera durata della stagione di pesca – si evidenzia inoltre che la certificazione deve essere stata rilasciata a partire dal 1 gennaio 2025.

2) iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali presso uno dei compartimenti marittimi della Sardegna a norma del D.Lgs. n. 153 del 26 maggio 2004.

4. (*Art. 9 della L. R. n. 59/1979*) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni previste all'art. 9 della L. R. n. 59/1979.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

5. (Criteri di selezione per il rilascio dell'autorizzazione)

a) Qualora il numero delle richieste ammissibili sia superiore al numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili si procede alla formazione della graduatoria secondo i seguenti criteri:

1) anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo, da conteggiarsi nel seguente modo:

1.1) annualità di esercizio effettivo della pesca del corallo in forza di autorizzazione rilasciata dalla Regione Sardegna. Il dato circa l'esercizio effettivo dichiarato dal richiedente nell'istanza viene verificato dall'ufficio sulla base della documentazione agli atti ed in particolare: per le annualità dal 2004 al 2024 sulla base dei dati di prelievo annotati sui giornali di pesca del corallo; per le annualità dal 1980 al 2003 sulla base delle informazioni contenute nel Registro delle autorizzazioni (con particolare riferimento alla presenza del nominativo del richiedente nell'elenco delle domande presentate ai fini del rilascio dell'autorizzazione e/o all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per la pesca del corallo).

1.2) annualità di esercizio effettivo della pesca del corallo in forza di un'autorizzazione/attestazione rilasciata da un'altra Autorità pubblica nazionale, accompagnata dalla documentazione comprovante il rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca e della normativa in materia di obblighi di registrazione di cui ai Regolamenti (UE) n. 2019/982 del 5.06.2019 e n. 2015/2102 del 28.10.2015 e al Decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAFT n. 26287 del 21.12.2018;

1.3) annualità di esercizio effettivo della pesca del corallo in forza di un'autorizzazione/attestazione rilasciata da un'altra Autorità pubblica estera: in tal caso deve essere presentata la documentazione/attestazione (a titolo esemplificativo: autorizzazione o attestazione rilasciata da un'Autorità pubblica o copia del libretto di navigazione/foglio di ricognizione) da cui risulti in modo chiaro



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

ed inequivoco l'esercizio di attività di pesca del corallo in un determinato periodo, accompagnata se del caso, dalla documentazione comprovante il rispetto obblighi di registrazione previsti dai Regolamenti (UE) n. 2019/982 del 5.06.2019 e n. 2015/2102 del 28.10.2015; i documenti scritti in lingua straniera diversa da inglese, francese e spagnolo, devono essere accompagnati da traduzione ufficiale. Laddove il requisito di anzianità sia stato già riconosciuto con la Determinazione di approvazione della graduatoria 2024 non è necessario allegare la documentazione.

2) anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

b) A parità di anzianità di esercizio effettivo dell'attività di pesca del corallo si darà priorità ai richiedenti che possano dimostrare una maggiore anzianità di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

6. (*Termini e modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione*).

L'istanza di autorizzazione, in bollo, deve essere trasmessa all'Amministrazione regionale tramite lo Sportello Unico dei Servizi (SUS), nel sito internet istituzionale www.regione.sardegna.it, entro e non oltre il giorno 7 maggio 2025.

All'istanza di autorizzazione devono essere allegati:

- la documentazione comprovante i requisiti di partecipazione di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo (se necessario);
- la documentazione comprovante il requisito di anzianità di cui al comma 5 lett.a) punto 1.2 e 1.3 del presente articolo (se necessario);

e inoltre:

- la dichiarazione dell'impresa di pesca (Allegato B): alla istanza di autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione di impegno, resa dal titolare dell'impresa di pesca armatrice dell'imbarcazione che il richiedente utilizzerà come unità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

d'appoggio, relativa al rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna secondo le disposizioni vigenti, nonché ad assicurare la possibilità di ospitare gli osservatori scientifici a bordo dell'unità di appoggio; qualora nel corso della stagione di pesca vi sia la necessità di sostituire l'imbarcazione di appoggio, deve essere data comunicazione al Servizio pesca e acquacoltura via PEC (agricoltura@pec.regione.sardegna.it) corredata dei dati dell'imbarcazione sostitutiva e dell'Allegato B, al fine del mantenimento dell'autorizzazione;

- autorizzazione all'imbarco di ricercatori sull'unità d'appoggio (art. 8 D.lgs n. 218 del 5.08.2002) rilasciata dalla Capitaneria di porto (congiuntamente all'Allegato B)

- il certificato medico di idoneità.

7. (*Tassa annua*) L'ammontare della tassa per la stagione 2025 è di euro 516,50. Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema online Pagamenti Online Regione Sardegna; La ricevuta del versamento della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione per la pesca del corallo, dovrà essere caricata sul sistema Sportello Unico dei Servizi (SUS) entro e non oltre il termine indicato nella notifica (presente sul SUS e inviata anche via mail all'indirizzo indicato dal richiedente) con la quale è comunicata l'accettazione dell'istanza.

8. (*Rilascio dell'autorizzazione*) Gli uffici regionali competenti provvedono:

- alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo in caso di nuovi richiedenti (di cui al comma 2 lettera b).

Qualora il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, la richiesta è inserita nella graduatoria delle domande ammesse. Qualora il richiedente sia un pescatore già autorizzato dalla Regione Sardegna alla pesca del corallo, in almeno un'annualità nell'ultimo decennio (ovvero in caso di rinnovo dell'autorizzazione), il possesso dei requisiti soggettivi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è verificato sulla base delle dichiarazioni del richiedente, della documentazione allegata all'istanza e di quella presente agli atti del competente Servizio; la richiesta di rinnovo è quindi inserita nella graduatoria delle domande ammesse, fermo restando che, qualora dalle successive verifiche risultasse la carenza dei previsti requisiti, si procede con il ritiro dell'autorizzazione;

- alla redazione della graduatoria delle domande ammesse (rinnovi e nuove richieste) sulla base dei criteri di selezione di cui al comma 5 del presente articolo. Il rilascio delle autorizzazioni è disposto secondo l'ordine di graduatoria tenuto conto del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, previo accertamento dell'effettivo versamento della tassa regionale e della presentazione di tutti gli allegati previsti (di cui al comma 6 del presente articolo).

9. (Comunicazioni successive al rilascio dell'autorizzazione)

a) Ai fini dei controlli onde prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, dei controlli sul rispetto della normativa in materia di tracciabilità, pesca e commercio, nonché per le attività di rispettiva competenza, gli uffici regionali trasmettono immediatamente gli atti di autorizzazione adottati all'Autorità Marittima, al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e agli altri Organi di Vigilanza interessati.

b) Al fine di agevolare le verifiche da parte delle Amministrazioni istituzionalmente competenti alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza, gli uffici regionali trasmettono immediatamente agli Organi di Vigilanza gli atti di autorizzazione adottati. Al riguardo, gli atti di autorizzazione sono trasmessi:

- ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, titolari dell'attività di vigilanza sull'applicazione dei disposti di tutela contenuti nel D.lgs 81/2008 e del relativo registro sanzionatorio, nonché, in concorrenza con gli altri organi competenti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

sotto indicati, dell'attività di vigilanza sulle attività lavorative condotte a bordo delle navi;

- all'Autorità Marittima e all'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera, preposti alla vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza dal lavoro a bordo delle navi e, in coordinamento con i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro delle A.S.L., all'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 41 – secondo periodo – del D.lgs. 271/99. La trasmissione all'Autorità Marittima è altresì finalizzata a consentire ogni attività di vigilanza di competenza;
- alle Direzioni Territoriali del lavoro competenti (art.13, comma 2, lett. b) D.lgs 81/2008.

ART. 4

1. (*Giornale di pesca del corallo rosso*)

a) A bordo dei natanti-appoggio dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza il giornale di pesca del corallo rosso (Allegato C al presente decreto per farne parte integrante) sul quale il titolare dell'autorizzazione deve riportare prima dell'arrivo in porto, per ogni giornata di pesca, il tipo e la quantità di corallo pescato, le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondità del banco, il numero di colonie, il diametro basale medio delle colonie, l'eventuale peso delle colonie sotto-taglia e in via sperimentale il diametro basale delle singole colonie intere pescate– sino ad un numero di 25 colonie, qualora il numero delle colonie pescate sia superiore (Allegato C1 al giornale di pesca secondo il modello allegato al presente decreto per farne parte integrante) includendo le eventuali colonie sottotaglia.

b) Tale giornale di pesca del corallo rosso, che viene consegnato unitamente all'autorizzazione, al fine di consentire il monitoraggio dello sforzo di pesca, deve essere trasmesso all'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

- in copia digitale via PEC (all'indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it) entro sette giorni dalla fine di ciascun mese di prelievo;
 - in copia cartacea a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di pesca (all'indirizzo Servizio pesca e acquacoltura (via Pessagno 4, 09126 Cagliari).
- c) Il giornale di pesca del corallo rosso che non sostituisce il giornale di pesca previsto dal regolamento CE n. 1224/2009 per le unità di LFT $\geq$ a 10 m, deve essere compilato per tutte le uscite in mare dell'unità da pesca anche quando il prelievo di corallo rosso è nullo, prima dell'entrata nel porto di sbarco designato e firmato dal pescatore/i di corallo, dal comandante e/o armatore dell'unità da pesca ed esibito all'autorità marittima competente presso il porto di sbarco designato, per le verifiche (di cui alla lettera f del presente articolo) e la vidimazione dello stesso.
- d) Il comandante e/o armatore dell'unità da pesca solo in caso di comprovata impossibilità, da motivare, ad effettuare lo sbarco del corallo rosso prelevato presso i porti designati per lo sbarco, nell'arco della stessa giornata di prelievo durante gli orari previsti dalle ordinanze dell'autorità marittima competente, consegna e/o trasmette nel più breve tempo possibile - in ogni caso non superiore a 24 ore dal prelievo - via fax o posta elettronica, all'Autorità marittima competente copia del giornale di pesca del corallo rosso debitamente compilato e sottoscritto unitamente alla copia della documentazione in materia di tracciabilità dal Decreto direttoriale del 28 dicembre 2011, n. 155 e ss.mm.ii. e provvede allo sbarco del corallo prelevato e a fare vidimare il giornale di pesca del corallo rosso da parte dell'autorità marittima competente all'arrivo in porto.
- e) È sempre comunque vietato effettuare più di una giornata di pesca di corallo senza aver effettuato l'operazione di sbarco precedente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

f) Il giornale di pesca del corallo rosso è vidimato al momento dello sbarco presso i singoli porti di sbarco dall'autorità marittima competente a seguito della verifica dei seguenti parametri:

- quota massima giornaliera di cattura - da eseguire sistematicamente sul corallo prelevato per singolo pescatore facendo uso della strumentazione (bilancia) a norma CE messa a disposizione dagli operatori sulle singole unità di appoggio;
- eventuale peso delle colonie sotto taglia;
- diametro basale minimo (da eseguire a campione);
- numero di colonie prelevate;
- completa compilazione e sottoscrizione del giornale di pesca del corallo rosso e dell'allegato contenente il diametro basale delle singole colonie.

g) L'Autorità marittima provvede a dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale – Servizio pesca e acquacoltura (all'indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it) nel caso vengano rilevate delle irregolarità rispetto a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari vigenti in merito alla quota massima prelevabile o alla taglia minima consentita e alla relativa tolleranza massima prevista - rilevando l'eventuale peso del corallo sotto taglia.

ART. 5

1. (Linee guida tracciabilità e disposizioni di riferimento)

- a) È approvato il documento "Linee guida per garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità del corallo rosso", Allegato D al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.
- b) Con riferimento alle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna si applicano le disposizioni di cui:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

- al D.M. 10 novembre 2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- al Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011 e ss.mm. relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con particolare riferimento all'obbligo di compilazione dell'Allegato B (dichiarazione di assunzione in carico), dell'Allegato B (nota di vendita) e dell'Allegato D (documento di trasporto).

ART. 6 1. (Allegati) Sono allegati al presente Decreto, per farne parte integrale e sostanziale, i seguenti documenti:

- Allegato A – zone protette
- Allegato B – dichiarazione dell'impresa di pesca
- Allegato C - Modello di giornale di pesca del corallo rosso
- Allegato C1 –modello della Scheda diametro basale delle singole colonie allegata al giornale di pesca del corallo rosso
- Allegato D – Linee guida per il rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna
- Allegato E - Modello del Documento di prelievo del corallo rosso (D.P.C.)
- Allegato F- Metodo di misurazione del corallo

ART. 7 1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

DECRETO N. 18/1408

DEL 30 APRILE 2025

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www.regione.sardegna.it) e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

**L'Assessore
Gianfranco Satta**